

diere commette un furto, un furto non solamente a danno dello Stato, ma qualche volta a danno altresì di un privato, soprattutto quando vi sono appaltatori, i quali debbono corrispondere la parte dell'appalto ai comuni ed allo Stato.

Per la qual cosa io respingo assolutamente ogni solidarietà della Commissione con gli onorevoli preopinanti per quanto riguarda le considerazioni che da essi vennero fatte. Ma io debbo inoltre respingere l'emendamento dell'onorevole Cortese.

Prima però di giustificare brevemente l'opinione della Commissione, mi permetta l'onorevole Cortese che io respinga un'accusa che fu da lui diretta contro la Commissione, quasi che la Commissione si fosse esclusivamente preoccupata dell'interesse dello Stato e non avesse avuto anche presente l'interesse dei comuni.

Egli diceva: la Commissione ha voluto mettere in sicuro l'interesse delle finanze, ma non ha poi tanto badato pel sottile, allorchando si trattava di mettere in salvo gli interessi dei comuni; i comuni debbono anch'essi venir tutelati, e la Commissione doveva occuparsi dei loro diritti e dei loro interessi.

Ma avverta l'onorevole Cortese che qui si tratta non solo di vedere, se fosse questione di tutelare l'interesse dei comuni, si tratta non solo dell'interesse dei comuni, ma molto più dell'interesse dello Stato, perciocchè anche per ciò che concerne i dazi di consumo interni, lo Stato è grandemente interessato nella percezione di questi diritti, ha un interesse assai maggiore di quello che possano avere i comuni, poichè la somma che si versa nelle casse dello Stato è superiore a quella che torna a vantaggio dei comuni.

Non è dunque perchè la Commissione non tenesse conto dei bisogni e degli interessi dei comuni e badasse solo all'interesse dello Stato, ma bensì per altre considerazioni che ella si arrestò al pensiero di estendere pene così gravi, allorchè si trattasse di un contrabbando che pregiudicasse semplicemente i dazi di consumo e non si riferisse ai dazi di confine e alle private.

Per queste considerazioni, signori, io credo che fu già abbastanza chiaramente indicata nelle discussioni che precedettero la ragione di differenza. La ragione di differenza consiste nella diversità intrinseca fra questi due diritti, tra i diritti che riguardano direttamente lo Stato e che si riscuotono al confine, e i diritti che si riscuotono nel dazio consumo. Avviene raramente che si possano commettere improntitudini per quanto concerne i dazi di confine; invece si esporrebbero i cittadini a vessazioni continue e giornalieri, quando si volessero aggravare le pene rispetto ai contrabbandi dei dazi di consumo.

Avverta l'onorevole Cortese e ritenga la Camera che questi contrabbandi, i quali possono avvenire giornalmente, riguardano oggetti di giornaliero consumo, di transito giornaliero. Ora, se per contrabbandi di questa natura, i quali per lo più si riferiscono ad oggetti

di pochissimo valore e di giornaliera consumazione si volessero applicare pene così gravi, egli è manifesto che i cittadini si esporrebbero a continue molestie e vessazioni. Ora, non poteva essere intenzione della Commissione di esporre i cittadini a questi inconvenienti.

L'onorevole Cortese doveva altresì avvertire che là, dove si tratta di dazi di confine, questi dazi sono riscossi direttamente per lo più dallo Stato; invece, quando si tratta di dazi di consumo, sono per lo più riscossi da appaltatori. Ora, egli ben comprende che, quando i dazi sono riscossi dallo Stato, è difficile che si possa, o per considerazioni personali, o per altri motivi meno convenienti, molestare un qualche cittadino che accidentalmente commettesse un contrabbando; ma quando i dazi si sono riscossi da appaltatori, da agenti che si trovano nello stesso e medesimo comune, egli è manifesto che, se le pene contro il contrabbando fossero troppo gravi, si darebbe in mano a questi agenti uno strumento pericolosissimo per inquietare i cittadini.

Queste furono le considerazioni le quali, aggiunte alle altre che già vennero sviluppate, hanno indotta la Commissione a fare una differenza tra il contrabbando che si riferisce ai dazi di confine e quello che si riferisce ai dazi interni.

Se l'onorevole Cortese si fosse limitato a toccare d'alquanto le pene che già esistevano, senza passare immediatamente dalla semplice multa al carcere, e dando persino la facoltà di estendere il carcere, per alcuni di questi casi a due anni, se, dico, si fosse limitato ad aggravare d'alquanto la pena della multa e limitare il carcere a qualche caso eccezionalissimo, forse la Commissione avrebbe potuto far buon viso al suo emendamento, ma nei termini in cui è espresso, col lusso di pene che vi ha prodigato, la Commissione non lo accetta.

CORTESE. Domando la parola per una dichiarazione.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Per una dichiarazione ha la parola.

CORTESE. L'onorevole Rattazzi dichiara che se invece di quel lusso di pene (ed avverto che tutte le pene sono la metà di quelle stabilite per i dazi di confine) avessi proposto delle pene minori, la Commissione avrebbe accettato. Ora io prego la Commissione a stabilire essa stessa delle pene: se riconosce che delle pene vi debbano essere, mi pare che dal doverci essere delle pene miti, non si abbia a concludere che non vi debba essere alcuna pena, tranne le esistenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Fossa, ha presentato un emendamento così concepito:

« Sarà punito con multa non minore del doppio del dazio dovuto, nè maggiore del decuplo, chi in frode della legge introduca oggetti sottoposti alla tassa; intraprenda o eserciti la manifattura dei prodotti soggetti a tassa di fabbricazione, non uniformandosi ai